



Onorevoli Senatori,

La Federazione Gilda-Unams (FGU), chiamata ad esprimere un parere circa il contenuto delle deleghe di cui all'art.1 commi 180, 181 e 182, oggetto di analisi della Commissione VII del Senato della Repubblica, ribadisce in preambolo le critiche già ampiamente espresse in più occasioni, anche in sede parlamentare, in merito ai punti più contestati della legge 107/2015 (Buonascuola).

In particolare, ci si riferisce, all'introduzione degli ambiti territoriali e della "chiamata per competenze"; al "bonus docenti" per i "meritevoli"; al rafforzamento indiscriminato dei poteri della dirigenza scolastica, all'introduzione pasticciata dell'alternanza scuola-lavoro; al confuso "obbligo di formazione" per i docenti legato ad una ancora più confusa "carta elettronica del docente".

La FGU prende atto con sconcerto che si è arrivati all'analisi dei testi delle deleghe con tempi che non permettono al Parlamento e ai soggetti interessati del mondo della scuola di definire, con adeguato approfondimento, tutti i punti critici inseriti nei testi. Ciò nonostante la FGU cercherà di fornire un contributo al dibattito in sede di Commissione VII del Senato della Repubblica offrendo alcuni spunti di riflessione sui temi affrontati dalle singole deleghe, procedendo per titoli e argomenti.

Atto n. 377

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione

Il tema della delega è fondamentale per la professione docente, infatti il testo definisce, a partire dall'a.s. 2020-21, per l'accesso alla professione docente nella scuola secondaria (posti comuni, ITP e sostegno) ***un percorso triennale di formazione e tirocinio dopo il superamento di un concorso pubblico su base regionale o interregionale.*** Alla fine del percorso è prevista una valutazione finale a cura di una commissione composta prevalentemente da esperti esterni. Il regolamento inerente le procedure concorsuali e la composizione delle commissioni sarà oggetto di separato provvedimento entro 120 giorni dall'approvazione definitiva della delega.

Importante è il tentativo di presentare un quadro regolamentare che faccia chiarezza in materia di reclutamento nella scuola superando la disastrosa esperienza del caos normativo che ha contraddistinto gli ultimi anni, dando scadenze certe ai concorsi.

Riteniamo però che il percorso proposto sia eccessivamente oneroso e lungo per i candidati. Infatti, da una parte si prevede che già negli studi universitari (laurea quinquennale 3+2) siano compresi 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e 6 CFU in pedagogia, psicologia, ecc., in aggiunta si prefigura un primo anno dopo il concorso in cui conseguire 44 CFU teorici in ambito accademico e 16 con tirocinio nelle scuole con un docente tutor; un secondo anno dedicato a un progetto di ricerca-azione (la ricerca-azione è una delle tante mode pedagogiche in auge da tempo che hanno dato risultati non in linea con le aspettative) con tirocinio nella scuola e con 10 CFU accademici ulteriori; infine un terzo anno utilizzato per insegnare direttamente in classe e con il conseguimento di altri 5 CFU accademici finali. ***In concreto una somma di CFU vicina a quella prevista per una laurea specialistica senza contare che, a seconda degli Atenei, il numero massimo di CFU conseguibili annualmente è di 60 (o 80).***

Altrettanto importante prevedere la fase transitoria per tutti i docenti già abilitati o che hanno già prestato servizio nelle scuole con l'indizione di un concorso riservato a requisiti ridotti e l'attivazione



di nuovi TFA (e corsi di specializzazione per il sostegno) per le classi di concorso esaurite nelle GAE. Nel testo presentato le prove concorsuali, nella fase transitoria, si ridurrebbero alla sola prova orale per i già abilitati, mentre per i non abilitati inseriti in terza fascia di istituto con 36 mesi di servizio consisterebbero in una prova scritta e una orale. Per chi è già abilitato (o specializzato su sostegno), dopo il superamento della prova orale si passerebbe subito al secondo anno del triennio formativo, per chi è già abilitato e ha fatto almeno 36 mesi di servizio si passerebbe direttamente al terzo anno. Per chi invece è solo inserito nelle graduatorie di istituto con 36 mesi di servizio sarebbe previsto solo il primo anno e il terzo anno di percorso formativo.

Noi riteniamo che, a regime, si debba accorciare il percorso a soli due anni dopo il concorso prevedendo nel primo anno un equilibrio tra attività di studio accademico e lavoro in classe in codocenza con i docenti esperti e tutor provenienti dalla scuola e nel secondo attività dirette di insegnamento sempre sotto la supervisione dei docenti esperti e tutor della scuola.

Nella stesura della Delega appare evidente un peso eccessivo riconosciuto ai percorsi formativi legati al mondo accademico con particolare riferimento alle discipline di scienza della formazione. Riteniamo invece che, nella formazione e nel reclutamento, debbano essere posti al centro l'esperienza dei docenti in servizio e l'attività di insegnamento in classe. E' necessario pertanto ridurre il peso dei CFU accademici dando spazio al lavoro diretto nelle scuole e valorizzando il ruolo specifico dei tutor sia esterni (si veda l'attuale organizzazione dei TFA) che interni. Rimarchiamo negativamente che la funzione tutoriale dei docenti delle scuole continui ad essere "senza oneri per lo Stato". Non è plausibile affidare una funzione così delicata e importante senza che vi siano adeguati riconoscimenti a livello stipendiale e/o normativo.

Per i docenti già abilitati proponiamo nella fase transitoria, dopo il colloquio, direttamente l'inserimento al terzo anno che surrogerebbe l'attuale anno di prova. Per i docenti non abilitati, ma in possesso di almeno 36 mesi di servizio nella scuola pubblica proponiamo, dopo il colloquio, due anni di cui il primo di tirocinio implementato da CFU accademici e l'ultimo di insegnamento diretto sotto la supervisione di un tutor interno e coordinato da un tutor esterno con l'acquisizione di un numero minore di CFU.

La delega tace sulla fase di transizione che interessa tutti gli studenti che stanno concludendo il percorso universitario e che potrebbero essere interessati all'inserimento come docenti nel mondo della scuola. È necessario prevedere una implementazione in itinere dei CFU necessari con una adeguata riduzione.

La delega tace altresì sulla fase transitoria prevista per i docenti dell'infanzia e della primaria. Si tratta di una grave lacuna che il legislatore deve colmare nel testo definitivo.

Atto n. 378

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

La delega considera l'inclusione scolastica un impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica, che devono concorrere ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si favorisce il rafforzamento dell'inclusione nelle sezioni della scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, si prevede inoltre in tutte le classi la presenza **"di norma"** di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata (**che significa "di norma"? Noi riteniamo che tale limite massimo debba essere prescrittivo**).

Gli enti locali dovrebbero provvedere (non si sa con quali risorse) all'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa ai disabili, all'INVALSI si demanda la predisposizione di



protocolli di valutazione per RAV e la definizione degli indicatori per la valutazione dell'inclusione scolastica. Cambia la procedura per il riconoscimento del diritto per il sostegno didattico: si ridefiniscono i ruoli delle commissioni mediche; si crea il Gruppo Territoriale Inclusione (GTI) con componenti nominati dall'USR con il compito di mappare le esigenze certificate dei posti di sostegno che verranno decise dall'USR; si ribadisce il ruolo del Piano Educativo Individualizzato (PEI) all'interno dei percorsi formativi inseriti nel PTOF. **La Fgu è preoccupata per l'esiguità delle risorse dedicate agli enti locali per farsi carico dei servizi loro assegnati.**

La delega prevede che i docenti di sostegno siano incardinati alla classe e che, **per garantire una continuità didattica sull'allievo, debbano restare nel sostegno per almeno 10 anni** prima di poter chiedere l'affidamento alla classe di concorso di riferimento. Nella fase transitoria, prima del varo del nuovo reclutamento, sono previsti ancora i corsi di specializzazione su sostegno e il computo degli anni sul sostegno (per il calcolo decennale) dovrebbe essere calcolato anche in relazione al servizio svolto sempre su sostegno nel passato.

Problematico è questo vincolo decennale che consideriamo eccessivo. Meglio sarebbe mantenere l'attuale vincolo quinquennale, con il conteggio degli anni di servizio su sostegno già effettuati, dando effettiva garanzia di continuità sulle classi interessate anche con elementi di premialità per i docenti che garantiscono la continuità didattica. Di fatto un vincolo decennale crea una sorta di classe di concorso differenziata sul sostegno e penalizza le competenze disciplinari su cui il docente ha ottenuto l'abilitazione.

Atto n. 379

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale

Si tratta di un ritorno, per alcuni aspetti, alla situazione ex ante la riforma Gelmini che ha portato gli istituti professionali statali ad un disastro annunciato. Gli indirizzi passano da 6 a 11, aumentano le ore legate alle discipline professionalizzanti, si amplia la presenza degli ITP, delle attività laboratoriali, si valorizzano le attività di alternanza scuola-lavoro, si riconosce la codocenza come elemento centrale nei percorsi formativi.

Resta ancora confuso il rapporto tra Stato e Regioni. Infatti il percorso statale ha come obiettivo il conseguimento del diploma quinquennale di maturità, mentre sono sempre a capo delle singole regioni i diplomi di qualifica intermedi (triennali o quadriennali). Desta perplessità inoltre la vaghezza circa le modalità di utilizzo di personale docente esterno senza una specifica garanzia degli organici del personale statale. Si potrà dare un giudizio più compiuto con l'emanazione dei decreti attuativi, fatto stante che il primo anno di avvio dovrebbe essere l'a.s. 2018-19.

Atto n.380

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni

È una delle deleghe sulla quale si è aperto in questi mesi un acceso dibattito. Rispetto alla prima stesura ci sono stati passi in avanti. Vediamo i punti essenziali.

E' costituito il **Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni inteso come processo unitario.** Le



diverse articolazioni del Sistema Integrato (Stato, Regioni, Comuni, Città Metropolitane, scuole paritarie, nidi privati o aziendali, ecc.) si distribuiscono le funzioni tra **Servizi Educativi per l'Infanzia (0-3)** gestiti da Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati in cui confluiscono i nidi e micronidi (da 3 a 36 mesi); servizi integrativi (spazi gioco da 12 a 36 mesi; centri per bambini e famiglie nei primi mesi di vita con adulto accompagnatore; contesto domiciliare da 3 a 36 mesi); Sezioni Primavera gestite anche dallo Stato (da 24 a 36 mesi), e **Scuole dell'Infanzia** gestite dallo Stato, dagli enti locali e da scuole paritarie. Le Regioni, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali, programmano la costituzione di **Poli per l'Infanzia** con l'obiettivo di raggiungere con i servizi educativi per l'infanzia almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età a livello nazionale e di raggiungere con i servizi educativi per l'infanzia almeno il 75% dei comuni singoli o in forma associata. Lo Stato pertanto si impegna a generalizzare su tutto il territorio nazionale la scuola dell'Infanzia.

A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.

Viene riconosciuta una quota parte delle risorse per il potenziamento (la legge 107/15 si era "dimenticata" del potenziamento nella scuola dell'infanzia).

Resta in ogni caso, ed è un fatto positivo, la separazione di competenze professionali e funzionali tra Servizi educativi per l'Infanzia (0-3) e Scuola dell'infanzia (3-6).

I problemi permangono invece sul versante della partecipazione delle famiglie alle spese di finanziamento per i servizi educativi per l'infanzia gestiti di norma dagli enti locali o dai privati. Di fronte alla crisi fiscale che colpisce gli enti locali, in assenza di specifiche norme che definiscano tetti sul pagamento dei servizi, si rischia che il segmento 0-3 rimanga ancora appannaggio di famiglie con reddito medio-alto e per i cosiddetti "casi sociali" a carico della fiscalità generale. Manca una visione di insieme circa i finanziamenti da garantire agli enti locali per la generalizzazione del servizio, mentre si parla di costo standard senza ancora definirne chiaramente i parametri di riferimento.

Preoccupa una visione generale per la quale i servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Il bambino con le sue esigenze NON è al centro dell'azione didattica educativa ma è al centro la soddisfazione dei bisogni delle famiglie.

La scuola dell'infanzia statale è, e deve rimanere, a nostro avviso, istituzione pubblica e NON deve diventare un mero servizio, deve essere gratuita e NON deve prevedere la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento come, del resto, non è previsto per gli altri ordini di scuola. L'unica possibilità può essere normare il contributo volontario.

Infine deve essere chiarito in modo inequivocabile il fatto che gli enti locali non devono gestire la scuola dell'infanzia statale perché queste fanno parte del sistema di istruzione 3/14 anni e sono inserite nel curriculum verticale degli Istituti comprensivi.



Atto n. 381

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente

La FGU-Gilda degli Insegnanti considera tale delega ridondante poiché assembla tutta una serie di provvedimenti già esistenti.

Le uniche novità sono nella progressiva abolizione delle tasse scolastiche, nell'introduzione dell'ISEE per l'accesso ai servizi offerti dagli enti locali nella creazione di un Fondo Unico per il welfare dello Studente (per libri di testo, trasporti, beni e servizi culturali).

Si pone grande enfasi sul ruolo della Carta dello Studente per agevolare l'accesso ai servizi e beni culturali, agli ausili tecnologici, ecc. La carta prevede, tanto per complicare le cose, l'accesso ai servizi tramite autenticazione SPID che già sta producendo problemi in merito alla fruizione dei 500€ per le attività di formazione per i docenti (carta elettronica del docente). Lo studente viene trattato come consumatore di beni e servizi. **Rileviamo che la delega non prende in considerazione la situazione attuale relativa ai cosiddetti "contributi volontari" alle scuole chiesti in fase di iscrizione alle famiglie. Riteniamo che, invece di disperdere risorse in provvedimenti frammentari e con effetti improbabili, si debba aumentare il necessario finanziamento alle istituzioni scolastiche per garantire il funzionamento e l'attivazione della progettazione educativa.**

Atto n. 382

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività

Una delega altisonante, ma confusa e pericolosa. Per comodità dividiamo in due parti l'analisi critica di questo percorso, separando l'educazione umanistica, riservata all'arte e alla parola da quella riservata alla musica.

In relazione al primo ambito, riteniamo lo spirito della delega assai dubbio, infatti l'educazione artistica e quella letteraria sono già parte integrante dei curricula delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Si tratta di insegnamenti impartiti con il metodo storico-critico, che ha ancora una validità epistemologica. Non si comprende (o meglio si comprende con preoccupazione) il motivo per cui questi insegnamenti debbano trasformarsi in una sorta di happening in cui a prevalere non è la conoscenza ma la pratica creativa.

Non condividiamo, facendo nostre le osservazioni del Professor Giulio Ferroni, espresse sul giornale della Gilda, "questa promozione universale di pratiche artistiche, che sembra voler fare del discente una sorta di dilettante artistico totale e dell'orizzonte scolastico un universo di perpetua versatilità creativa, dove si esplica un giocoso "fare" totale, indefinita educazione all'allestimento spettacolare. A parte un accenno alla «storia dell'arte», i dati della cultura storica, nella loro difficile problematicità, appaiono del tutto marginali e indifferenti, ricondotti semmai al loro uso come materiale di consumo, di appropriazione e riciclaggio performativo. Così il rilievo universale della cultura italiana, del suo radicarsi concreto in luoghi e situazioni specifiche, viene ricondotto al valore del «patrimonio culturale», concepito in stretta correlazione con «le opere d'ingegno del *Made in Italy*, materiale ed immateriale. È questa la scuola di cui abbiamo bisogno? È questa la



promozione della cultura umanistica? In quale vuoto culturale, in quale incapacità di percepire le lacerazioni e le vere esigenze del presente si inserisce questa proiezione dell'attività scolastica verso una illusoria espansione di creatività?

Va certo potenziato l'insegnamento dell'arte e della musica, ma non certo per creare stuoli di pittori e suonatori, ma per rendere tutti capaci di guardare la pittura, di ascoltare la musica. E che dire del fuggevole accenno alla lingua, in funzione di una sua destinazione alla scrittura creativa? Abbiamo bisogno di ben altro. Abbiamo bisogno di una cultura umanistica (e di un rapporto con la lingua e con le forme artistiche) come esercizio della complessità del sapere e dell'esperienza, del senso della memoria e della storia: sotto il segno di una ragione intimamente solidale con la ragione della scienza; in cui il rapporto con la bellezza non possa prescindere dalla disponibilità all'ascolto, da distanza e distacco critico."

A ciò, si aggiunga il dato quanto meno bizzarro secondo cui l'Invalsi dovrebbe validare la *creatività* dei progetti, si suppone con test *inoppugnabili*, ideati non si sa bene da quale autorità, autorevole in *creatività*!

Senza tralasciare la sedicente "formazione dei docenti alla creatività" che ci fa temere l'intenzione ministeriale di predisporre una classe di concorso specifica.

In relazione al secondo ambito, la questione più delicata rimane quella dell'istruzione musicale che viene qui solo accennata.

Come è noto, la legge 508/99 ha equiparato i percorsi formativi dei conservatori e delle accademie a quelli delle università, in ciò prevedendo **corsi triennali**, al cui esito vengono rilasciati **titoli accademici di I livello**, e successivi **percorsi biennali** al termine dei quali si conseguono i **titoli accademici di II livello** in analogia con l'attuale sistema universitario. Un ulteriore tassello della riforma degli studi musicali è stato introdotto con la **riconduzione a ordinamento delle scuole medie a indirizzo musicale** posto in essere ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 124/99, al quale è stata data attuazione con il DM 6 agosto 1999.

Infine il percorso è stato portato a compimento con il decreto 15 marzo 2010, con il quale è stato istituito il **Liceo musicale e coreutico**. Allo stato attuale i tre segmenti di cui si compone il percorso dell'istruzione musicale non risultano funzionalmente collegati.

In particolare, il catalogo degli strumenti insegnati nelle scuole medie a indirizzo musicale non comprende tutti gli strumenti musicali che si insegnano nei licei musicali e nei conservatori e, generalmente, dette scuole sono caratterizzate da un'offerta formativa che non valorizza la varietà degli strumenti con concentrazioni abnormi di alcuni strumenti a discapito di altri scarsamente presenti o del tutto assenti.

E i conservatori e i licei musicali, spesso, attingono nel medesimo bacino d'utenza delle medie a indirizzo musicale e dei licei musicali, proprio a causa del mancato collegamento funzionale tra i 3 segmenti. All'atto dell'entrata a regime della riforma, peraltro, i conservatori, ai quali era affidata anche la formazione di base e intermedia, istituirono i cosiddetti corsi pre-accademici, una prassi atipica che ha consentito a questi istituti di continuare ad offrire servizi al territorio, altrimenti non più erogabili.

In epoca precedente all'entrata a regime della legge istitutiva dei licei musicali detta prassi colmava un vuoto dell'offerta formativa musicale a livello nazionale. Oggi appare in parte ultronea se non addirittura controproducente.

La possibilità di accedere in conservatorio frequentando, contemporaneamente, la scuola media o le superiori, infatti, sottrae utenza sia alle scuole medie a indirizzo musicale sia, soprattutto, ai licei musicali.

Va detto subito che è opportuno valorizzare eventuali vocazioni musicali tardive consentendo l'accesso ai conservatori anche a studenti che frequentino altre tipologie di licei, ma è necessario



salvaguardare, contestualmente, anche e soprattutto l'offerta formativa dei primi due segmenti dell'istruzione statale.

Si propone, dunque, di inserire nel decreto legislativo una disposizione che precluda l'accesso ai corsi propedeutici in conservatorio agli studenti che non abbiano ancora compiuti i sedici anni di età, intendendo per tali gli studenti che non abbiano ancora superato il giorno del sedicesimo compleanno e, per l'effetto, non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 139/2007.

Per contro, al fine di valorizzare le eccellenze, è opportuno ribadire espressamente, con apposito rinvio all'art. 7, comma 3, del D.P.R. 212/2005 la possibilità, per gli studenti che presentino spiccate attitudini musicali, di accedere ai corsi accademici di I livello ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico. Anche in questo caso si ritiene utile fissare quale requisito di accesso il decorso del sedicesimo anno di età, maturato all'atto del sedicesimo compleanno, e il previo assolvimento dell'obbligo scolastico.

Al fine di ampliare l'offerta formativa musicale, garantendo all'utenza la formazione di base anche in riferimento a strumenti musicali ad oggi non presenti nel catalogo delle scuole medie a indirizzo musicale, ma presenti in quello dei licei musicali e dei conservatori, si ritiene necessario intervenire anche sul regolamento sulle classi di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, di cui al D.P.R. 19/2016, includendo le specialità strumentali attualmente mancanti, in particolare le seguenti specialità: **Viola; Contrabbasso; Mandolino; Organo; Trombone, Basso Tuba.** Giova ricordare che, allo stato, alcune tra le suddette specialità strumentali sono connotate da una maggiore possibilità di impiego e inserimento nel mondo del lavoro proprio a causa della scarsità di addetti.

Infine, per quanto riguarda i licei musicali, al fine di valorizzare lo studio dello strumento musicale principale, sarebbe auspicabile un aumento delle ore di lezione settimanali. Paradossalmente, nei primi due anni di corso lo studente fruisce di due ore settimanali di lezione individuale per lo strumento principale e di un'ora settimanale per il 2° strumento, mentre nel secondo biennio le ore di lezione individuale settimanali del primo strumento vengono ridotte ad una, ferma l'altra ora di lezione del secondo strumento. Decorso il secondo biennio, lo studente nel quinto anno fruisce nuovamente di due ore di lezione individuale settimanale per il 1° strumento e lo studio del 2° strumento cessa del tutto.

Sarebbe opportuno, dunque, che nel decreto venisse inserita una disposizione tesa a vincolare la permanenza delle due ore di lezione del primo strumento anche nel secondo biennio.

Atto n. 383

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero

La delega sulle scuole italiane all'estero è "di nicchia", ma **introduce alcuni aspetti che consideriamo preoccupanti.** Viene **mortificata la diffusione e la promozione della cultura italiana all'estero** perché la scuola italiana fuori confine viene, di fatto, assoggettata a: organizzazione e legislazione scolastica dello Stato estero ospitante, al parere dell'autorità diplomatica che interferisce nella didattica e nell'organizzazione delle attività scolastiche, **eludendo così la competenza esclusiva del collegio dei docenti.**

Appare improvvida l'assunzione di personale sul luogo anche per insegnamenti obbligatori in Italia e pericolosa la commistione amministrativa tra scuole pubbliche e scuole private. Non condividiamo il finanziamento interno del potenziamento di 50 unità (di complessa gestione e



comprensione) del già dimezzato contingente all'estero, con oneri di spesa compensati da nuove norme che riducono dal 20% al 30% l'assegno di sede di tutto il personale attualmente in servizio.

Appare deprecabile normare una prassi di utilizzazione impropria del dirigente scolastico all'estero: in Italia, è un dirigente della pubblica amministrazione italiana preposto al vertice di una istituzione scolastica autonoma. I dirigenti scolastici possono sì essere assegnati a scuole all'estero amministrato dallo Stato, ma anche ad ambasciate o a uffici consolari con compiti di rappresentanza spettanti per oneri e funzioni al MAECI e non certo al MIUR. Lo stesso accade per la figura del Lettore che è da inquadrare come docente. **Riteniamo che i dirigenti scolastici debbano svolgere solo la loro funzione, se non servono nelle scuole siano richiamati in** nella sede nazionale

Vengono disapplicati gli ambiti di competenza della contrattazione, avversando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi direttamente pertinenti. Nella delega, senza alcun riferimento alla necessaria contrattazione, vengono **instaurati obblighi d'orario lavorativo aggiuntivo** per quanto riguarda sia le ore d'insegnamento non costituenti cattedra o posto, sia le sostituzioni per assenza docente, tutto presentato in modo generico aperto a fraintendimenti interpretativi. **Si chiede pertanto il ritorno alla contrattazione collettiva di tutti gli aspetti inerenti orario di lavoro e funzioni. In questo senso appare non condivisibile l'abolizione delle graduatorie di merito per le selezioni per il personale all'estero**, che vengono sostituite da elenchi, senza specifiche dei criteri di "scelta"; con colloqui che possono avvenire anche in modalità telematica e fuori dall'orario delle lezioni, senza alcuna retribuzione per i commissari.

Non si comprende la ratio della decisione di ridurre il mandato all'estero da nove a sei anni. Va in ogni caso garantito anche ai docenti il rientro nella sede di appartenenza in Italia a fine mandato.

Mancano adeguati chiarimenti in merito all'insegnamento della religione cattolica che è impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Attualmente il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può autorizzare l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali: chi si fa carico di tali spese? Infine non si può confondere l'Intercultura con l'insegnamento di altre religioni nell'ottica del sistema della formazione italiana.

Atto n. 384

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Questa delega anima la discussione pubblica ed è oggetto di numerose contestazioni. **In essa sono previsti elementi che sicuramente apprezziamo: il mantenimento della votazione in decimi evitando la fiera delle valutazioni dei "giudizi" e delle "lettere" che hanno dimostrato in tanti anni di creare solo confusione e aumento di carichi burocratici per i docenti; l'eliminazione dagli esami di stato della scuola secondaria di primo grado delle famigerate prove INVALSI, cosa che la FGU-Gilda ha da sempre richiesto; la riduzione del numero di prove sempre nell'esame di terza media; il mantenimento delle commissioni per metà esterne nell'Esame di Stato (maturità) e l'abolizione della cosiddetta "tesina" alla maturità.**

I problemi restano invece in merito ai requisiti per la promozione nel primo ciclo e per l'ammissione all'esame delle scuole secondarie di primo grado: se nella scuola primaria è introdotto di fatto l'obbligo al successo formativo (La bocciatura in questo caso potrà avvenire solo in situazioni eccezionali e debitamente motivate con l'unanimità del consiglio di classe), nella



secondaria di primo grado **basta una valutazione complessiva non inferiore ai 6/10** comprendendo il voto di condotta per il passaggio alla classe successiva e all'esame del primo ciclo. Problematica è anche la figura di Presidente della commissione affidata al dirigente scolastico della stessa scuola. **Meglio sarebbe affidare la presidenza a Dirigenti Scolastici dell'ambito, ma esterni alla scuola.**

Molte sono anche le criticità circa la secondaria di secondo grado con particolare riferimento all'esame finale: per accedere all'esame **bisogna "subire" la prova INVALSI**, anche se questa non avrà peso nella valutazione finale; per accedere all'esame **basta una media dei voti di 6/10 compreso il voto di condotta; è prevista l'abolizione della terza prova; si valorizza nel colloquio l'esperienza dell'ASL;** il voto finale rimane in centesimi (max 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte o pratiche, max 20 punti per il colloquio e 40 punti per il credito scolastico). In più è previsto negli esami finali un **oggettivo aggravio burocratico per i docenti e le commissioni poiché bisogna allegare nel primo ciclo l' "Attestazione delle Competenze" e nel secondo ciclo il "Curriculum dello Studente"**. In concreto **si semplifica l'esame finale**, dando maggior peso ai crediti scolastici (che può avvantaggiare le scuole più larghe di manica, in primis molte delle scuole parificate), si favorisce l'accesso all'esame e si introduce l'obbligo di partecipazione alle prove INVALSI. Noi crediamo invece che l'esame debba essere una cosa seria, la prima vera prova formale di responsabilità, autonomia e maturità chiesta ai nostri studenti. **Sia per l'esame del primo ciclo che per l'esame del secondo dovrebbe essere il Consiglio di classe a decidere in modo motivato l'accesso o meno dello studente alle prove a prescindere dalle medie aritmetiche dei voti con l'esclusione del voto di condotta che non può e deve fare media. Si dovrebbe pensare al mantenimento di una terza prova alla maturità con caratteristiche nazionali sulle discipline non coinvolte nelle prime due prove**, evitando la confusione e la frammentazione che si è avuta dopo la riforma Berlinguer ed evitando l'eccessiva semplificazione proposta dall'attuale testo della delega. **Si dovrebbe espungere dal curriculum formale obbligatorio la prova INVALSI che ha natura prettamente statistica** e che serve troppo spesso solo per legittimare l'ente INVALSI. Si dovrebbe **ridurre il peso dell'Alternanza Scuola Lavoro** così come prevista dalla legge 107/15 e sulla quale esperienza abbiamo espresso già un giudizio negativo per le modalità e le ricadute concrete nella formazione.

Roma, 2 febbraio 2017

La delegazione della FGU